

Sezione II

ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO



5. Conferimento di capacità di trasporto

5.1 – Requisiti per l'accesso al servizio di trasporto

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete regionale del Metanodotto Alpino è consentito con la massima imparzialità, neutralità ed a parità di condizioni a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 8 della Delibera n. 137/02, illustrati nel presente capitolo.

Tali requisiti, oltre alla titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario della documentazione, devono essere attestati tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), il cui testo standard è disponibile sul sito internet di Metanodotto Alpino.

5.1.1 Disponibilità di gas alla consegna

La persona, fisica o giuridica, che richiede l'accesso (il Richiedente) è tenuta ad inviare a Metanodotto Alpino un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la disponibilità di gas, diretta ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, ai punti di consegna. Il Richiedente deve avere disponibilità di gas per l'intera durata del conferimento di capacità richiesto e deve aver presentato richiesta, o impegnarsi a presentarla, all'Impresa Maggiore di Trasporto, in modo diretto o indiretto, capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali fanno capo i punti di riconsegna su rete Metanodotto Alpino per i quali viene richiesto il conferimento di capacità.

5.1.2 Contratto di vendita di gas alla riconsegna

Il Richiedente, che non utilizza il gas per uso proprio, è tenuto ad inviare a Metanodotto Alpino un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la titolarità di contratti di vendita ai punti di riconsegna presso i quali richiede capacità di trasporto o a valle degli stessi, indicando, qualora fornisca altre società di vendita, i dati identificativi delle stesse. Il Richiedente deve indicare i termini temporali del contratto di vendita, che devono essere pari almeno alla durata del conferimento di capacità richiesto.

5.1.3 Autorizzazione alla vendita

Il Richiedente, che svolge attività di vendita ai clienti finali, è tenuto a inviare a Metanodotto Alpino un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002.

5.1.4 Garanzie finanziarie

5.1.4.1 Garanzia finanziaria

Ai sensi dell'art. 14.1 della delibera n. 137/02, il Richiedente è inoltre tenuto a dimostrare a Metanodotto Alpino di possedere un adeguato grado di solvibilità, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto. A tal fine, il Richiedente è tenuto all'accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di

contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico.

5.1.4.2 Adeguamento della garanzia finanziaria

Gli Utenti che abbiano presentato la fideiussione di cui al punto precedente, sono tenuti ad adeguarla qualora intervengano variazioni sull'ammontare della garanzia dovuta pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo della garanzia in essere e per una differenza pari almeno a € 1.000 (mille euro).

L'adeguamento non è necessario nel caso in cui la garanzia in essere sia comunque pari o superiore al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'anno termico.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi, pena la perdita del requisito di solvibilità.

È facoltà dell'Utente adeguare la garanzia finanziaria nel caso di una variazione al ribasso, nei limiti di quanto indicato al precedente paragrafo 5.1.4.1.

L'adeguamento della garanzia entro il termine indicato costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione delle capacità conferite ad anno termico avviato e per l'accettazione delle richieste di transazione (cessioni e trasferimenti) di capacità le cui richieste siano pervenute a Metanodotto Alpino successivamente a tale termine.

5.1.4.3 Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione

L'Utente è tenuto al reintegro della garanzia finanziaria, in caso di escussione da parte di Metanodotto Alpino, pena la perdita del requisito di solvibilità.

L'Utente provvede al reintegro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte di Metanodotto Alpino di avvenuta escussione.

5.1.5 Perdita dei requisiti

L'Utente è tenuto a notificare immediatamente a Metanodotto Alpino l'eventuale perdita di uno o più requisiti.

Qualora Metanodotto Alpino rilevi la perdita di uno o più requisiti, ne dà tempestiva comunicazione all'Utente interessato.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti".

5.2 – Conferimento di capacità di trasporto

Metanodotto Alpino conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico e ad anno termico avviato. Metanodotto Alpino comunica all'Autorità l'esito della procedura di conferimento entro 15 (quindici) giorni di calendario dal suo completamento.

5.2.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno (standard metri cubi al giorno) attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete gestita da Metanodotto Alpino su base continua e/o interrompibile per un solo anno termico.

La capacità di trasporto è conferita presso i punti di riconsegna. Questi ultimi possono essere costituiti:

- da punti fisici singoli, oppure

- da un'aggregazione di punti fisici (quali, ad esempio, impianti di distribuzione interconnessi o impianti industriali dotati di più punti di alimentazione).

5.2.1.1 Capacità di trasporto

L'Utente, cui è stata conferita capacità di trasporto, ha diritto di prelevare una quantità giornaliera di gas non superiore alla capacità di trasporto conferita, in qualsiasi istante dell'anno termico, fatti salvi i casi di forza maggiore, interventi sulla rete ed emergenze.

Nel caso in cui un Utente prelevi presso un punto di riconsegna nell'arco del giorno gas un quantitativo di gas superiore alla capacità conferitagli sul medesimo punto, incorrerà nel relativo corrispettivo di scostamento secondo quanto previsto al capitolo "Bilanciamento".

5.2.1.2 Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto

Metanodotto Alpino determina le capacità di trasporto ai punti di riconsegna utilizzando un sistema di simulazione per il calcolo di reti idrauliche. Le capacità di trasporto sono calcolate tenendo conto di scenari di prelievo di punta e corrispondono ad assetti della rete che assicurano il rispetto dei vincoli di pressione minima e massima e che, quindi, garantiscono il buon funzionamento e la sicurezza della rete stessa.

Nel caso di punti di riconsegna ottenuti aggregando più punti fisici, viene pubblicata la capacità di trasporto del punto di riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai punti di riconsegna, ma sono state determinate da Metanodotto Alpino, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti e possono quindi aumentare a seguito di verifiche tecniche.

Metanodotto Alpino pubblica entro il giorno 1 (uno) luglio di ogni anno sul proprio sito internet le capacità di trasporto disponibili ai punti di riconsegna, utili per la procedura di conferimento relativa al successivo anno termico. Metanodotto Alpino, inoltre, pubblica entro il giorno 1 (uno) di ogni mese le capacità di trasporto, conferite e disponibili.

5.2.2 Procedura di conferimento ad inizio anno termico

Metanodotto Alpino conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico, per la durata di un anno.

5.2.2.1 La Richiesta di capacità

Ogni anno, entro il giorno 1 (uno) agosto, i soggetti interessati ad usufruire del servizio di trasporto inviano a Metanodotto Alpino la domanda di conferimento di capacità di trasporto indicando la quantità di capacità (in Sm^3/g) richiesta per ogni punto di riconsegna.

Ai sensi della delibera n. 137/02 art. 8.3 (così come modificata dalla delibera n. 06/05), la richiesta di conferimento deve indicare i punti di riconsegna per i quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta.

La richiesta di capacità dovrà inoltre indicare i punti di riconsegna che alimentano i clienti finali e gli impianti individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica (come da art. 10 comma 2 delibera n. 166/05 i "clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel") e la relativa quota di capacità ai fini dell'applicazione del corrispettivo di capacità ridotto secondo quanto previsto dalla delibera n. 166/05 art. 10 comma 2.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione.

La modulistica per l'inoltro delle richieste e per l'attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati è disponibile sul sito internet di Metanodotto Alpino.

5.2.2.2 Richieste non valide

Metanodotto Alpino non ritiene valide le richieste di conferimento, qualora:

- il Richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 5.1.1 a 5.1.3;
- il Richiedente non formuli la richiesta conformemente alle procedure di conferimento qui descritte.

Inoltre, Metanodotto Alpino non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

5.2.2.3 Il conferimento della capacità di trasporto

In corrispondenza dei punti di riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto a richiedere capacità di trasporto di tipo annuale, per un solo anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora per un punto di riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto disponibile, Metanodotto Alpino provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un punto di riconsegna risultassero complessivamente superiori alla capacità di trasporto disponibile, Metanodotto Alpino procede alla verifica tecnica sulla base delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo Metanodotto Alpino provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo Metanodotto Alpino determina un quantitativo massimo di capacità di trasporto conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n. 137/02.

Metanodotto Alpino si riserva comunque il diritto di conferire prioritariamente capacità di trasporto continua annuale, in sostituzione di capacità di trasporto interrompibile annuale, qualora fosse disponibile o si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Entro il giorno 10 (dieci) agosto, Metanodotto Alpino comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto così attribuita per ogni punto di riconsegna per cui è stata inviata la richiesta.

Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 21 (ventuno) agosto gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di trasporto attribuitagli, inviando a Metanodotto Alpino la conferma dell'impegno.

Il Richiedente è tenuto, entro la stessa data, all'accensione di una garanzia finanziaria, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.4.1, a copertura degli impegni assunti. L'importo della garanzia finanziaria è pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del contratto, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno.

La garanzia deve essere rilasciata da un istituto autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 con validità dal giorno di presentazione a tre mesi dal termine naturale del contratto di trasporto per cui viene presentata la richiesta.

La conferma degli impegni di capacità dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta, anticipata via fax, a Metanodotto Alpino - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il Richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;

- b) si impegna a sottoscrivere con Metanodotto Alpino, entro il 20 (venti) settembre il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver attivato lo strumento finanziario di cui sopra a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e ne allega una copia.

Qualora uno o più Richiedenti non confermino l'impegno di capacità, o non provvedano all'accensione della garanzia finanziaria, Metanodotto Alpino attribuisce la capacità di trasporto resasi disponibile a tutti i Richiedenti a cui sia stata attribuita capacità inferiore alle richieste e che abbiano confermato l'impegno, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto disponibile, Metanodotto Alpino procede alla ripartizione di tale capacità tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro-quota, come previsto dall'art. 9.5 della Delibera n. 137/02.

Entro il giorno 23 (ventitre) agosto, Metanodotto Alpino comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto aggiuntiva così attribuita.

Il Richiedente, cui sia stata attribuita capacità aggiuntiva, è tenuto, entro il giorno 27 (ventisette) agosto, ad inviare la conferma dell'impegno di capacità aggiuntiva e ad adeguare congruentemente la garanzia finanziaria.

Metanodotto Alpino conferisce le capacità di trasporto confermate ai Richiedenti entro il giorno 31 agosto.

5.2.2.4 Il Contratto di trasporto

Metanodotto Alpino, verificato il regolare completamento della procedura di conferimento, procede, entro il 20 (venti) settembre, alla firma del contratto di trasporto con il Richiedente, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Metanodotto Alpino.

L'Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità dall'1 (uno) ottobre. Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Metanodotto Alpino si riserva il diritto di escutere la garanzia di cui al paragrafo 5.2.2.3 nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente che sottoscriva il contratto di trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite, sarà soggetto ad una penale pari al 20% dei corrispettivi annuali di capacità impegnati nell'ambito del processo di conferimento e non sottoscritti e Metanodotto Alpino avrà il diritto di escutere la garanzia, presentata ai sensi del paragrafo 5.2.2.3 per il medesimo importo.

5.2.2.5 Conferimenti di capacità nel mese di settembre

La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui ai precedenti paragrafi, così come risultante dalle capacità conferite e disponibili pubblicate l'1 (uno) settembre da Metanodotto Alpino, può essere richiesta entro l'11 (undici) settembre. Qualora il Richiedente non sia ancora accreditato come Utente, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per l'accredito.

Entro il 14 (quattordici) settembre, Metanodotto Alpino comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto attribuita e il Richiedente è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere entro il 19 (diciannove) settembre, inviando a Metanodotto Alpino la conferma dell'impegno mediante fax.

Il Richiedente è altresì tenuto, entro la stessa data, all'accensione/adeguamento di una garanzia finanziaria, a prima richiesta, a copertura degli impegni assunti, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi. Verificato il regolare completamento della procedura, Metanodotto Alpino conferisce le capacità entro il 20 (venti) settembre e procede alla firma del contratto secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.4.

La capacità viene conferita con effetto dall'1 (uno) ottobre del medesimo anno.

5.2.3 Procedura di conferimento ad anno termico avviato

5.2.3.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti già presenti sulla rete o le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti indicati nel presente capitolo possono avanzare richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato:

- qualora vi sia capacità di trasporto disponibile;
- per incrementi (potenziamenti) di capacità presso punti esistenti,
- per l'avvio di nuovi punti di riconsegna.

La durata del conferimento è pari alla rimanente parte del medesimo anno termico.

5.2.3.2 Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile

Il Richiedente invia a Metanodotto Alpino la richiesta di conferimento di capacità di trasporto entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità disponibili effettuata ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1.2. Il Richiedente indica la quantità di capacità di trasporto (in Sm³/g) per ogni punto di riconsegna.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete di Metanodotto Alpino (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di Metanodotto Alpino.

In relazione ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in periodi fuori punta, la richiesta di capacità addizionale può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del periodo di punta.

5.2.3.3 Richieste non valide

Metanodotto Alpino non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.4 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Qualora la capacità richiesta presso ciascun punto di riconsegna sia disponibile, Metanodotto Alpino soddisfa la richiesta. Qualora la capacità richiesta sia superiore alla capacità disponibile nel medesimo punto, Metanodotto Alpino procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2. La capacità aggiuntiva confermata a seguito della verifica tecnica viene attribuita, eventualmente pro-quota, ai soggetti richiedenti.

Entro 14 giorni dalla data di pubblicazione, Metanodotto Alpino comunica a ciascun Richiedente la capacità attribuita. Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'inizio del servizio gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a Metanodotto Alpino la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a Metanodotto Alpino, anticipata via fax, il cui testo è riportato sul sito Internet, con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere ovvero si impegna a sottoscrivere con Metanodotto Alpino S.r.l., entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la

restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

L'eventuale capacità di trasporto non confermata è resa disponibile per il conferimento ad anno termico avviato del mese successivo.

Metanodotto Alpino conferisce le capacità di trasporto confermate a partire dal giorno 1 (uno) del mese successivo. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Metanodotto Alpino procede, entro la fine del mese precedente l'inizio del servizio, alla firma del Contratto di Trasporto con lo stesso, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Metanodotto Alpino.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Metanodotto Alpino si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente è tenuto a corrispondere, dal primo giorno del mese successivo al conferimento, la relativa tariffa a partire dalla data di disponibilità della capacità conferita.

5.2.3.5 La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti

Per "potenziamenti e avviamenti di punti di riconsegna" si intendono le casistiche disciplinate nell'ambito del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", più specificatamente quegli interventi necessari alla messa in gas di nuovi punti di riconsegna, o punti di riconsegna esistenti ove non sia stata conferita capacità o potenziamenti della capacità disponibile su punti esistenti.

Il Richiedente invia a Metanodotto Alpino la richiesta di conferimento di capacità di trasporto almeno 7 giorni lavorativi prima della data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata, così come pubblicate ai sensi del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna" paragrafo 6.2.4., indicando la data richiesta di decorrenza del conferimento.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete Metanodotto Alpino (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione scaricabile dal sito internet di Metanodotto Alpino.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del corrispettivo unitario per il trasporto su rete regionale previsto dalla delibera 166/05, art. 12 comma 1, per il periodo di avviamento di punti che alimentano un impianto per la produzione di energia elettrica e per interventi di rifacimento degli impianti esistenti tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, il Richiedente deve presentare l'apposita dichiarazione disponibile sul sito internet.

La richiesta di capacità relativa al potenziamento di punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

Non è consentito richiedere applicazione della riduzione dei corrispettivi associata ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta relativamente all'avvio di nuovi punti.

5.2.3.6 Richieste non valide

Metanodotto Alpino non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Metanodotto Alpino, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, conferma l'attribuzione della capacità e il Richiedente è tenuto a confermare, entro il giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a Metanodotto Alpino la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a Metanodotto Alpino, anticipata via fax - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere o che si impegna a sottoscrivere con Metanodotto Alpino S.r.l., entro la data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata (o primo giorno lavorativo precedente), il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato o attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

Metanodotto Alpino conferisce le capacità e l'Utente è tenuto a corrispondere, dal giorno di decorrenza del conferimento, la relativa tariffa. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo dell'eventuale Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Metanodotto Alpino procede alla firma del Contratto di Trasporto con il medesimo Richiedente entro la data richiesta per la decorrenza del conferimento. Il Richiedente acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Metanodotto Alpino.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Metanodotto Alpino si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

5.2.3.8 La Richiesta di capacità di trasporto a seguito di scostamenti definitivi

L'Utente a cui Metanodotto Alpino abbia comunicato nel corso del mese M scostamenti definitivi relativi al mese M-1 presso uno o più punti di riconsegna può richiedere un incremento di capacità presso i medesimi punti entro le ore 17 del secondo giorno lavorativo dalla comunicazione dello scostamento fino ad un valore pari al massimo scostamento rilevato, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 9.4.5.2.

Metanodotto Alpino procede immediatamente all'integrazione della capacità precedentemente conferita all'Utente, per un quantitativo pari alla quantità richiesta, a partire dal giorno 1 (uno) del mese M-1 e fino allo scadere dell'anno termico in corso.

Tale conferimento, unito alla richiesta da parte dell'Utente, costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

5.3 – Moduli per l'accesso ed il conferimento

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare, ai fini delle comunicazioni nei confronti di Metanodotto Alpino previste al presente capitolo, i moduli predisposti e resi disponibili da Metanodotto Alpino stesso, nel proprio sito internet.